REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 4 del 11/02/2013

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Aventi diritto

Art. 3 - Criteri di accesso

Art. 4 - Organizzazione e modalità di funzionamento del servizio

Art. 5 - Disciplina generale delle tariffe

Art. 6 - Ritiro dal servizio

Art. 7 - Comportamento durante il trasporto e cause di sospensione del servizio

Art. 8 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Art. 9 - Rientro dalla mensa

Art. 10 - Disciplina delle uscite didattiche

Art. 11 - Cause di interruzione del servizio

Art. 12 - Rinvio alla normativa vigente

Art. 1 - Finalità

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo.

Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto ministeriale 31 gennaio 1997 e s.m.i., recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", e dalla relativa circolare ministeriale n. 23/1997.

Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune di Castelcovati, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 2 - Aventi diritto

Hanno diritto ad accedere al servizio di trasporto scolastico gli alunni abitanti nel territorio comunale che frequentano la Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Statale "Martin Luther King" di Castelcovati.

Art. 3 - Criteri di accesso

I genitori od esercenti la patria potestà degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico sono tenuti a presentare domanda, su appositi moduli, all'Ufficio Protocollo del Comune a partire dal 01 giugno dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione.

Detta domanda di iscrizione deve essere presentata sia da coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia da coloro che intendono confermarlo.

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, i genitori od esercenti la patria potestà:
- si impegnano a rispettare il presente regolamento;
- si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi;
- si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus al momento del rientro da scuola dell'iscritto o a comunicare l'eventuale persona delegata al ritiro.

Le richieste sono accolte in ordine di presentazione al protocollo, nel limite del numero massimo di alunni trasportabili stabilito dal libretto di circolazione del mezzo.

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità accertata dei posti, gli uffici competenti predispongono una specifica lista di attesa che tenga conto dell'ordine temporale di presentazione delle domande.

Art. 4 - Organizzazione e modalità di funzionamento del servizio

Il servizio può essere erogato sia attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà o nella disponibilità comunale, sia mediante affidamento in appalto ad una ditta esterna o contemporaneamente per mezzo di tutte e due le modalità.

Il servizio viene erogato seguendo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero della pubblica istruzione, dalla Regione Lombardia e dall'Istituto Comprensivo Statale "Martin Luther King" di Castelcovati nell'ambito dell'autonomia scolastica. Esso viene effettuato in orario antimeridiano adeguato a garantire l'arrivo a scuola per l'inizio delle lezioni ed in orario pomeridiano con partenza successivamente al termine delle lezioni stesse.

Gli alunni sono trasportati secondo il percorso organizzato lungo i punti di raccolta, che viene programmato all'inizio di ogni anno scolastico seguendo i seguenti criteri:

- riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo;
- articolazione degli itinerari esclusivamente seguendo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del mezzo di trasporto;
- individuazione dei punti di salita e di discesa degli alunni in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali.

Non possono essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero che non si trovino alle fermate all'orario previsto.

Art. 5 - Disciplina generale delle tariffe

Il servizio di trasporto scolastico è da intendersi a titolo oneroso ed è pertanto assoggettato al pagamento di apposita tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Nella determinazione della tariffa, la Giunta Comunale terrà conto:

- del costo della vita e della rilevanza sociale del servizio;
- del periodo di effettuazione del trasporto scolastico;
- della necessità di applicare uno sconto ai fratelli usufruenti il servizio, in considerazione del maggiore aggravio di spesa che questo comporta sul bilancio familiare.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare le tariffe in corso d'anno scolastico, dandone comunicazione scritta agli utenti almeno quindici giorni prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe.

Le famiglie devono corrispondere le tariffe indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio da parte degli utenti. Solo in caso di assenza per malattia certificata superiore a gg. 30, gli uffici competenti, su richiesta delle famiglie, procederanno alla rideterminazione dell'importo dovuto in base al mancato utilizzo del servizio.

Inoltre, i Servizi Sociali del Comune, previo parere della Commissione consiliare "settore socio-culturale, sport e tempo libero", potranno prevedere l'esenzione o la riduzione della tariffa in presenza di affidi familiari o in situazioni di particolare disagio economico e sociale.

Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo sollecito, all'attivazione delle procedure per il recupero coatto.

E' facoltà del Comune sospendere l'erogazione del servizio in caso di mancato pagamento delle quote relative all'utilizzo dello scuolabus negli anni scolastici precedenti a quello in corso.

Infine, il Comune ha facoltà di chiedere il pagamento di un deposito cauzionale, di importo pari ad una mensilità.

Art. 6 - Ritiro dal servizio

L'utente che, durante l'anno scolastico, non intenda più utilizzare il servizio di trasporto scolastico deve presentare tempestiva comunicazione scritta di rinuncia all'Ufficio Protocollo del Comune. In tal caso, l'utente è tenuto al pagamento del servizio in base all'utilizzo fruito.

Art. 7 - Comportamento durante il trasporto e cause di sospensione del servizio

L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico rappresenta un momento educativo attraverso il corretto e rispettoso utilizzo di un bene della comunità e l'osservanza delle regole che tale uso comporta. Gli alunni sono quindi tenuti ad un comportamento educato e corretto, che non arrechi disturbo al conducente, e dal quale non possano derivare né situazioni di potenziale pericolo per se stessi o gli altri passeggeri né danni a cose, ed a rispettare le raccomandazioni impartite dal personale operante sul mezzo. Agli alunni è fatto divieto di viaggiare in piedi o spostarsi dal proprio posto durante il tragitto.

Qualora gli alunni non si mostrino rispettosi di tali regole, il Responsabile del servizio competente, su segnalazione dell'autista e previo colloquio informale con le famiglie, potrà disporre la sospensione per 5 giorni dall'utilizzo del servizio ovvero, in caso di reiterato comportamento scorretto degli alunni già temporaneamente sospesi, la sospensione definitiva.

La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto al rimborso o alla riduzione delle tariffe dovute.

In caso di danni arrecati allo scuolabus, l'utente che ha provocato il danno dovrà risarcire il Comune della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del mezzo.

Art. 8 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Gli autisti impiegati nel servizio di trasporto sono tenuti ad un comportamento disciplinato, rispettoso e corretto nei confronti dei ragazzi. Il personale è inoltre tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e delle attrezzature affidategli.

La responsabilità del conducente dello scuolabus è limitata esclusivamente alla fase del trasporto dei ragazzi dal momento di salita sul mezzo e sino al momento di discesa dallo stesso; in nessun caso la responsabilità si protrae alla fase di attraversamento del tratto compreso tra l'abitazione/scuola ed i punti di salita e di discesa.

Art. 9 - Rientro dalla mensa

Il servizio di trasporto scolastico può essere reso anche a favore degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale "Martin Luther King" di Castelcovati per il rientro pomeridiano degli stessi dalla mensa scolastica.

Art. 10 - Disciplina delle uscite didattiche

Oltre al normale trasporto scolastico, il Comune, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale e nei limiti delle proprie risorse economiche, può mettere il servizio scuolabus a disposizione della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale "Martin Luther King" di Castelcovati anche per lo svolgimento di uscite didattiche, da effettuarsi nell'orario compreso tra le ore 08.30 e le ore 16.00.

La richiesta di utilizzo dello scuolabus deve essere avanzata dall'Istituto Comprensivo in forma scritta con congruo anticipo.

La destinazione dell'uscita deve trovarsi entro i 50 Km dalla sede del Comune. Potranno essere autorizzate uscite con destinazioni più lontane nel caso di manifestazioni particolari a cui l'istituto scolastico è invitato a partecipare.

Art. 11 - Cause di interruzione del servizio

Il servizio di trasporto non è garantito in caso di interruzione del servizio scolastico, di modifiche dell'orario di entrata e di uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ausiliario o per cause di forza maggiore (es., avverse condizioni meteorologiche, interruzione della viabilità, danni non prevedibili allo scuolabus, impossibilità determinata da questioni organizzative non fronteggiabili con il personale in servizio).

Art. 12 - Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.